



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DELLE COMPENSAZIONI
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

COMUNE di CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento



Si attesta che il presente atto e' stato
pubblicato all'albo on-line del Comune
dal 31-12-2018 al 30-1-2019 al n° 1276

Casteltermini li 01-2-2019

Il Responsabile della pubblicazione on-line

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30-10-2018

CAPO I RATEIZZAZIONI e/o DILAZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento -

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 447 e successive modificazioni, disciplina la concessione, in via del tutto eccezionale, di dilazioni (intese come posticipazione della scadenza del tributo) e rateizzazioni di pagamento dei carichi di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento, solleciti o da iscrizione in ruoli ordinari, siano essi relativi a più annualità o ad una sola, sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ossequio ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Possono essere oggetto di rateizzazione la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARI) l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP), la Tassa sull'occupazione di Aree e Spazi Pubblici (TOSAP), i Canoni di fognatura e depurazione, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità.

1. La concessione eccezionale di dilazione e/o rateizzazione di pagamento dei carichi arretrati dei tributi comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento viene concessa ad ogni persona fisica o ditta individuale, società o enti aventi personalità giuridica, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a coloro che versano in condizioni di obiettiva difficoltà.
2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà per le ditte individuali e per le società di capitali è riferito all'anno precedente la domanda;
3. la dilazione e/o rateizzazione di pagamento alle persone fisiche e alle ditte individuali è concessa quando la certificazione ISEE dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, risulta inferiore a €. 8.000,00.

In caso di Società o enti con personalità giuridica la dilazione e/o rateizzazione è concessa quando gli stessi si trovano in stato di difficoltà economiche e finanziarie, dimostrata attraverso la presentazione di bilanci, libri, registri e scritture contabili comprovanti lo stato di crisi. In ogni caso va presentata la Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento.

Art. 3 – Criteri e modalità di ammissione al beneficio della rateizzazione -

Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova nella condizione di cui all'articolo precedente, prima dell'inizio di procedure di riscossione coattiva;

Il carico di tributi per cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di interessi, è ripartito in rate mensili di pari importo, non inferiori ad € 100,00 nei seguenti limiti:

- ❖ fino ad € 200,00 non è prevista la rateizzazione, ma può essere concessa la dilazione di pagamento. La scadenza può essere prorogata per non più di (quattro) mesi.
- ❖ da € 200,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 7 (sette) rate mensili
- ❖ da € 500,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 12 (dodici) rate mensili
- ❖ da € 1.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 20 (venti) rate mensili
- ❖ oltre € 5.000,00 fino ad massimo di 26 (ventisei) rate mensili

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

La richiesta di dilazione/rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili); Sarà cura dell'ufficio tributi verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

La rateizzazione non può essere richiesta nel caso in cui è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012).

Art. 4– Interessi -

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'avviso fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unicamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 5 – Domanda di concessione -

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
 - la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla domanda va allegata:
 - La certificazione ISEE in corso di validità nel caso di persona fisica o ditta individuale,
 - Nel caso di società o Enti con personalità giuridica:
 - Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento, bilanci, libri, registri e scritture contabili comprovanti lo stato di crisi

Art. 6– Procedimento-

L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile del tributo oggetto della dilazione o rateizzazione. In caso di incompatibilità l'istruttoria viene svolta dal Responsabile di Posizione Organizzativa. Nel corso dell'istruttoria viene verificata la completezza della domanda e della documentazione presentata. Si può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 7 – Provvedimento di concessione o diniego-

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

CAPO II COMPENSAZIONE E PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 8 – Obbligazioni tributarie -

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 9 – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo -

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente prima applicazione della compensazione.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

Il Responsabile del tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare.

Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art.10 – Compensazione tra tributi diversi -

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune , entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta;
- l'indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da responsabili diversi, il Responsabile che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

Il responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei crediti da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento ad eccezione dell'imposta municipale propria (IMU) per la quale si applica soltanto la compensazione di cui all'art.9.

Art. 11 – Compensazione tra debiti/crediti dell'Ente Locale e debiti tributari-

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Casteltermini in relazione a cessione di beni o di prestazione di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile che ha adottato l'atto di impegno della spesa e al Responsabile del tributo, che contenga almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;

Il Responsabile del tributo che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.

Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

I Responsabili di Posizione Organizzativa quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, per la cessione di beni o prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso l'ufficio tributi se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. L'ufficio Tributi procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al Responsabile del Settore interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore. I Responsabili di P.O., esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
- recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrate comunali e dell'anno di competenza;
- ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Disposizioni finali -

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 13 – entrata in vigore -

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.